

REGIONE TOSCANA - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 marzo 2014, n. 12: Modifiche al decreto del Presidente della Giunta regionale 2 ottobre 2007, n. 47/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2004, n. 28 "Disciplina delle attivita' di estetica, tatuaggio e piercing").

(Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 12 del 7 marzo 2014)

(Gazzetta Ufficiale n. 16 del 19 aprile 2014)

**LA GIUNTA REGIONALE
Ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
Emana
il seguente regolamento:**

(Omissis).

Art. 1

Modifiche all'art. 1 del d.p.g.r. 47/R/2007

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'art. 1 del decreto del Presidente della Giunta regionale 2 ottobre 2007, n. 47/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2004, n. 28 "Disciplina delle attivita' di estetica e di tatuaggio e piercing") sono soppresse le parole "come modificata dalla legge regionale 27 luglio 2007, n. 40".

Art. 2

Modifiche all'art. 4 del d.p.g.r. 47/R/2007

1. Dopo il comma 1 dell'art. 4 del d.p.g.r. 47/R/2007 e' aggiunto il seguente:

"1 bis. L'utilizzo delle apparecchiature laser di classe 3B e 4 e delle apparecchiature ad impulsi luminosi deve avvenire in locali che consentono il rispetto delle norme di protezione previste per tali apparecchiature dal decreto ministeriale 12 maggio 2011, n. 110, (Regolamento di attuazione dell'art. 10, comma 1, della legge 4 gennaio 1990, n. 1, relativo agli apparecchi elettromeccanici utilizzati per l'attivita' di estetica)".

2. Al comma 2 dell'art. 4 del d.p.g.r. 47/R/2007 sono soppresse le parole "da ultimo modificato dal decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273 (Definizione e proroga di termini, nonche' conseguenti disposizioni urgenti), convertito dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51".

3. Dopo il comma 2 dell'art. 4 del d.p.g.r. 47/R/2007e' aggiunto il seguente:

"2 bis. La manicure, il pedicure ed il make - up" possono essere eseguite anche al domicilio del committente. La manicure e il pedicure devono essere effettuate con kit monouso sterilizzati."

Art. 3

Modifiche all'art. 5 del d.p.g.r. 47/R/2007

1. La lettera a) del comma 1 dell'art. 5 del d.p.g.r. 47/R/2007 e'

così' sostituita:

"a) lavabo con erogazione mediante comando non manuale di acqua corrente sia calda che fredda;"

2. Dopo il comma 1 dell'art. 5 del d.p.g.r. 47/R/2007 è inserito il seguente:

"1 bis. Ferma restando l'obbligatorietà della presenza del lavabo con acqua corrente calda e fredda, il requisito di cui al comma 1, lettera a) si applica a coloro che iniziano ad esercitare l'attività di estetica dopo l'entrata in vigore del decreto del Presidente della Giunta regionale 4 marzo 2014, n. 12/R "Modifiche al decreto del Presidente della Giunta regionale 2 ottobre 2007, n. 47/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2004, n. 28 "Disciplina delle attività di estetica, tatuaggio e piercing)" e a coloro che già la esercitano, nei casi previsti dal comma 2 bis dell'art. 104."

Art. 4

Modifiche all'art. 20 del d.p.g.r. 47/R/2007

1. Al comma 1 dell'art. 20 del d.p.g.r. 47/R/2007 le parole da "fermo restando" a "decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 25" sono soppresse.

Art. 5

Modifiche all'art. 31 del d.p.g.r. 47/R/2007

1. La lettera b) del comma 2 dell'art. 31 del d.p.g.r. 47/R/2007 è così' sostituita:

"b) stufa a secco produttiva di calore secco mediante lo schema operativo tipo di temperatura a 170 gradi centigradi per 60 minuti, 160 gradi centigradi per 120 minuti, 150 gradi centigradi per 150 minuti;"

Art. 6

Modifiche all'art. 39 del d.p.g.r. 47/R/2007

1. Al comma 2 dell'art. 39 del d.p.g.r. 47/R/2007 le parole "o sterilizzati" sono sostituite dalle seguenti: "e sterilizzati".

Art. 7

Modifiche all'art. 66 del d.p.g.r. 47/R/2007

1. Alla lettera b) del comma 1 dell'art. 66 del d.p.g.r. 47/R/2007 dopo la parola "giapponese" sono aggiunte le seguenti: "o altre tecniche tradizionali".

Art. 8

Modifiche all'art. 82 del d.p.g.r. 47/R/2007

1. Al comma 1 dell'art. 82 del d.p.g.r. 47/R/2007 le parole "nella dichiarazione di inizio attività" di cui all'art. 1 della legge" sono sostituite dalle seguenti: "nella segnalazione certificata di inizio attività" di cui all'art. 7 della legge".

Art. 9

Modifiche all'art. 84-bis del d.p.g.r. 47/R/2007

1. Al comma 1 dell'art. 84-bis del d.p.g.r. 47/R/2007 le parole "da ultimo modificato dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296" sono soppresse.

2. Al comma 2 dell'art. 84-bis del d.p.g.r. 47/R/2007 le parole "di

estetica o" sono soppresse.

3. Al comma 3 dell'art. 84-bis del d.p.g.r. 47/R/2007 le parole "da ultimo modificata dalla legge regionale 27 luglio 2007, n. 40" sono soppresse.

Art. 10

Modifiche all'art. 85 del d.p.g.r. 47/R/2007

1. L'art. 85 del d.p.g.r. 47/R/2007 e' sostituito dal seguente:

«Art. 85 (Percorso formativo per estetista). - 1. La qualifica professionale di base di estetista si acquisisce secondo una delle seguenti modalita':

a) superamento di un esame teorico-pratico a seguito della frequenza ad un corso di formazione biennale della durata di novecento ore annuali: lo standard minimo del percorso e' specificato nell'allegato F;

b) al termine di un periodo di apprendistato presso un esercizio di estetica della durata prevista dalla contrattazione collettiva di categoria;

c) al termine di un periodo non inferiore a tre anni, in qualita' di dipendente o collaboratore familiare, titolare o socio partecipante al lavoro presso un esercizio di estetica.

2. La qualifica professionale di estetista ai fini dell'esercizio dell'attivita' come lavoratore autonomo ovvero in forma imprenditoriale si acquisisce alle seguenti condizioni:

a) per i soggetti in possesso della qualifica professionale di cui al comma 1 lettera a) e' necessario il superamento di un esame teorico-pratico a seguito, alternativamente, dello svolgimento di:

1) percorso formativo di novecento ore, il cui standard minimo e' specificato nell'allegato G;

2) attivita' lavorativa, in qualita' di dipendente, collaboratore familiare, o socio, della durata di un anno presso un esercizio di estetica;

b) per i soggetti in possesso della qualifica professionale di cui al comma 1, lettera b) mediante la frequenza di un corso di formazione teorica della durata di trecento ore e il superamento di un esame teorico-pratico al termine di un anno lavorativo in qualita' di dipendente, collaboratore familiare o socio, a tempo pieno;

c) per i soggetti in possesso della qualifica professionale di cui al comma 1 lettera c) mediante la frequenza ad un corso di formazione teorica della durata di trecento ore e il superamento di un esame teorico-pratico. Il periodo di attivita' lavorativa, non inferiore a tre anni, deve essere svolto nel corso del quinquennio antecedente all'iscrizione al corso di formazione suddetto.

3. Per accedere al corso di cui al comma 1, lettera a) occorre, alternativamente:

a) aver conseguito il diploma di scuola secondaria di primo ciclo ed aver assolto l'obbligo di istruzione di cui all'art. 1, comma 622 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato "legge finanziaria 2007");

b) avere conseguito la licenza elementare, avere assolto l'obbligo di istruzione ai sensi della normativa anteriore alla legge 296/2006 e maturato un'esperienza lavorativa triennale.

4. Ai fini dell'accesso al corso di cui al comma 1, lettera a), a coloro che hanno assolto l'obbligo di istruzione sono riconosciuti eventuali crediti formativi secondo le modalita' e procedure previste dalle disposizioni attuative della l.r. 32/2000."

Art. 11

Modifiche all'art. 88 del d.p.g.r. 47/R/2007

1. Al comma 1 dell'art. 88 del d.p.g.r. 47/R/2007 le parole "ai sensi degli articoli 80, 81 e 82" sono sostituite dalle seguenti: "ai sensi dell'art. 66-decies".

2. Il comma 2 dell'art. 88 del d.p.g.r. 47/R/2007 e' sostituito dal seguente:

"2. Uno degli esperti di settore della commissione di cui all'art. 66-decies, comma 1, lettera b) del d.p.g.r. 47/R/2003 e' in possesso di diploma di laurea in medicina e chirurgia oppure in tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro."

Art. 12

Modifiche all'art. 91 del d.p.g.r. 47/R/2007

1. Al comma 1 dell'art. 91 del d.p.g.r. 47/R/2007 le parole "ai sensi degli articoli 80, 81 e 82" sono sostituite dalle seguenti: "ai sensi dell'art. 66-decies".

2. Il comma 2 dell'art. 91 del d.p.g.r. 47/R/2007 e' sostituito dal seguente:

"2. Uno degli esperti di settore della commissione di cui all'art. 66-decies, comma 1, lettera b) del d.p.g.r. n. 47/R/2003, e' in possesso di diploma di laurea in medicina e chirurgia oppure in tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro."

Art. 13

Modifiche all'art. 95 del d.p.g.r. 47/R/2007

1. Al comma 1 dell'art. 95 del d.p.g.r. 47/R/2007 le parole "ai sensi degli articoli 80, 81 e 82" sono sostituite dalle seguenti: "ai sensi dell'art. 66-decies".

2. Il comma 2 dell'art. 95 del d.p.g.r. 47/R/2007 e' sostituito dal seguente:

"2. Uno degli esperti di settore della commissione di cui all'art. 66-decies, comma 1, lettera b) del d.p.g.r. 47/R/2003, e' in possesso di diploma di laurea in medicina e chirurgia oppure in tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro."

Art. 14

Modifiche all'art. 101 del d.p.g.r. 47/R/2007

1. Al comma 2 dell'art. 101 del d.p.g.r. 47/R/2007 le parole "da ultimo modificata dalla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1" sono soppresse.

Art. 15

Modifiche all'art. 102 del d.p.g.r. 47/R/2007

1. Al comma 1 dell'art. 102 del d.p.g.r. 47/R/2007 le parole "al comune" sono sostituite dalle parole "allo sportello unico delle attivita' produttive (SUAP) del comune dove ha sede l'attivita'" e successivamente le parole "da ultimo modificato dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82" sono soppresse.

2. Al comma 2 dell'art. 102 del d.p.g.r. 47/R/2007 le parole "al comune" sono sostituite dalle seguenti: "al SUAP del comune ove ha sede l'attivita'".

3. La lettera b) del comma 3 dell'art. 102 del d.p.g.r. 47/R/2007 e' cosi' sostituita:

"b) all'area giuridica, ad esclusione di quelle relative alla disciplina in materia di privacy, alle nozioni generali di deontologia ed al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia

di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro)."

Art. 16

Abrogazione dell'allegato A del d.p.g.r. 47/R/2007

1. L'allegato A (Elenco delle attrezzature utilizzabili per l'attività di estetista ai sensi dell'art. 3, comma 2 della legge) del d.p.g.r. 47/R/2007 è abrogato. L'elenco delle attrezzature utilizzabili è quello contenuto nel decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 maggio 2011, n. 110 (Regolamento di attuazione dell'art. 10, comma 1, della legge 4 gennaio 1990, n. 1, relativo agli apparecchi elettromeccanici utilizzati per l'attività di estetica)

Art. 17

Modifiche all'allegato B del d.p.g.r. 47/R/2007

1. All'allegato B (Elenco delle attrezzature utilizzabili per l'attività di tatuatore ai sensi dell'art. 3, comma 2 bis della legge) del d.p.g.r. 47/R/2007, dopo il numero 6 è aggiunto il seguente:

"7) Attrezzatura per tatuaggio con il metodo giapponese, samoano o altri metodi tradizionali."

Art. 18

Modifiche all'allegato C del d.p.g.r. 47/R/2007

1. All'allegato C (Elenco delle attrezzature utilizzabili per l'attività di piercing ai sensi dell'art. 3, comma 2 bis della legge) del d.p.g.r. 47/R/2007, dopo il numero 5 è aggiunto il seguente:

"6) Pinze/inseritori "

Art. 19

Modifiche all'allegato F del d.p.g.r. 47/R/2007

1. Nella colonna "Obiettivi di competenza" della scheda "Unità formativa 5 - Area tecnico professionale" dell'allegato F (Standard minimo del percorso formativo per estetista) del d.p.g.r. 47/R/2007 sono aggiunte le seguenti parole: "Conoscere le apparecchiature laser e luce pulsata per uso estetico, il loro funzionamento e utilizzo con particolare riferimento ai rischi per la salute derivanti da esposizione a radiazioni ottiche e agli effetti della loro interazione con i tessuti".

2. Nella colonna "Contenuti formativi" della scheda "Unità formativa 5 - Area tecnico professionale" dell'allegato F (Standard minimo del percorso formativo per estetista) sono aggiunte le seguenti parole: "Elementi di fisica dei laser e apparecchi elettronici ad impulsi luminosi per foto depilazione e caratteristiche delle apparecchiature, tecniche di utilizzo e manutenzione"

Art. 20

Modifiche all'allegato G del d.p.g.r. 47/R/2007

1. Nella colonna "Obiettivi di competenza" della scheda "Unità formativa 5 - Area tecnico professionale" dell'allegato G (Standard minimo del percorso formativo per gestione di attività autonoma di estetica) sono aggiunte le seguenti parole: "Conoscere le apparecchiature laser e luce pulsata per uso estetico, il loro funzionamento e utilizzo con particolare riferimento ai rischi per la

salute derivanti da esposizione a radiazioni ottiche e agli effetti della loro interazione con i tessuti."

2. Nella colonna "Contenuti formativi" della scheda "Unità formativa 5 - Area tecnico professionale" dell'allegato G (Standard minimo del percorso formativo per gestione di attività autonoma di estetica) sono aggiunte le seguenti parole: "Elementi di fisica dei laser e apparecchi elettronici ad impulsi luminosi per foto depilazione e caratteristiche delle apparecchiature, tecniche di utilizzo e manutenzione."

Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Toscana.

Firenze, 4 marzo 2014

ROSSI

(omissis)